

STATUTO DEL CENTRO STUDI PIM

Approvato dalla 99^a Assemblea dei Soci del 3 dicembre 2014

Omissis.....

ASSEMBLEA**ART. 8**

1. L'Assemblea dei Soci è costituita dai rappresentanti degli Enti associati, in persona del Sindaco di ciascun Comune e dei Presidenti delle Province, o Assessore o Consigliere da loro delegato.
2. I rappresentanti dei Soci nell'Assemblea durano in carica fino alla loro sostituzione da parte degli Enti che li hanno nominati.
3. Ogni rappresentante di Ente associato esprime un numero di voti pari a quello delle quote associative di propria spettanza.
4. L'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di un numero di partecipanti che rappresentino, in prima convocazione, almeno il 50% degli Enti associati e il 60% delle quote associative, in seconda convocazione almeno il 30% degli Enti e il 40% delle predette quote, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate in Assemblea, fatte salve le differenti maggioranze qualificate previste dal presente Statuto.
5. Compete all'Assemblea:
 - a) indicare le linee generali vincolanti dell'attività dell'Associazione e le forme per promuovere la partecipazione e il confronto tra i Soci sui temi di comune interesse;
 - b) eleggere il Presidente dell'Associazione;
 - c) eleggere il Consiglio Direttivo, con le modalità di cui al successivo art. 10;
 - d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e determinarne gli emolumenti;
 - e) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale entro 31 marzo di ciascun anno;
 - f) approvare il programma annuale delle attività;
 - g) approvare l'adesione di nuovi Enti pubblici, stabilendo per questi ultimi le modalità di partecipazione e le quote di rappresentanza ai sensi dell'art. 4, comma 3;
 - h) approvare l'adeguamento quinquennale o infraquinquennale del riparto delle quote associative, ai sensi dell'art. 5;
 - i) approvare la partecipazione dell'Associazione a Enti o Società ed i relativi atti o autorizzarne la costituzione o promozione, ai sensi dell'art. 2;
 - l) approvare le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - m) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
 - n) prendere atto dell'adesione di nuovi Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2.
6. Ai fini dell'approvazione delle determinazioni di cui alle lettere b, c, g, i, l, l'Assemblea delibera con la presenza di almeno il 40% dei rappresentanti degli Enti Soci e con il voto favorevole di almeno il 70% delle quote associative.
7. Ai fini dell'approvazione delle deliberazioni di cui alla lettera m, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei tre quarti degli enti associati e, comunque, con almeno il 75% delle quote associative.
8. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del consuntivo dell'anno precedente, nonché qualora ne facciano richiesta scritta tanti membri da rappresentare almeno 1/4 delle quote associative o 1/4 degli Enti associati.

9. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata a.r. spedita agli associati, nel domicilio risultante dalla documentazione sociale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail (pec) da spedirsi agli associati, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dalla documentazione sociale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

10. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11. L'Assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede associativa, purché nel territorio lombardo.

IL PRESIDENTE

ART. 9

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica 5 anni.
2. Il Presidente è il rappresentante legale del Centro Studi PIM.
3. Sono compiti del Presidente:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea, fissando l'ordine del giorno;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno;
 - c) coordinare l'attività dei membri del Consiglio Direttivo e, se nominato, del Vice-Presidente ai quali il Presidente stesso, su indicazione del Consiglio Direttivo, abbia attribuito specifici incarichi e funzioni;
 - d) sottoscrivere accordi, contratti e convenzioni, con possibilità di delega al Direttore nei casi stabiliti dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera g.
4. Il Presidente può nominare nella prima seduta del Consiglio Direttivo il Vice-Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 10, comma 1, che dura in carica 5 anni.
5. Nel caso di vacanza del Presidente o di sua temporanea assenza o impedimento, il Vice-Presidente, se nominato, lo sostituisce nella funzione, svolgendo il compito di legale rappresentante, convocando e presiedendo l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordinando l'attività dei membri del Consiglio Direttivo, sottoscrivendo accordi, contratti e convenzioni, rappresentando l'Associazione all'esterno.
Nel caso in cui anche il Vice-Presidente risulti temporaneamente assente o impedito, oppure nel caso in cui non sia stato nominato, le relative funzioni sono svolte dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri effettivi, tra cui il Presidente, 1 dei quali di diritto indicato dal Comune di Milano, 1 dalla Provincia di Milano, i restanti eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto per cinque anni decorrenti dalla sua elezione e resta comunque in carica fino alla sua sostituzione da parte dell'Assemblea.

3. Qualora un componente del Consiglio Direttivo cessi per una qualsiasi ragione dal proprio ufficio, l'Assemblea elegge un suo sostituto che resta in carica per la residua durata del Consiglio medesimo.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di oltre la metà dei membri. Esso delibera a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

5. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) nel quadro delle linee generali indicate dall'Assemblea, adotta i provvedimenti di carattere generale per il funzionamento dell'Associazione;
- b) nomina il Direttore del Centro Studi, stabilendone, in conformità al presente Statuto, i compiti, le funzioni e le retribuzioni. Il Direttore partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo e, in tali occasioni, svolge anche la funzione di segretario;
- c) propone i bilanci preventivi e consuntivi;
- d) predispose ed approva il Regolamento del Personale;
- e) propone il programma annuale di attività e vigila sulla relativa attuazione;
- f) delibera sugli aggiornamenti e integrazioni al programma annuale e sulle proposte di attività, con la determinazione dell'eventuale contributo aggiuntivo, come previsto dal comma terzo del precedente art. 3;
- g) delibera la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni, nei casi in cui tale competenza non riguardi attività di ordinaria amministrazione e, come tale, non sia delegata al Presidente o al Direttore, a mezzo di delibere "quadro" del Consiglio Direttivo medesimo;
- h) formula indicazioni al Presidente per l'eventuale attribuzione di specifici incarichi e funzioni ai membri del Consiglio Direttivo;
- i) delibera la sottoscrizione di contratti di mutuo o finanziamento, se indicati nel bilancio di previsione;
- l) propone all'Assemblea la partecipazione, costituzione o promozione di Società o altri Enti;
- m) assicura il funzionamento del Centro Studi e garantisce che i servizi siano resi a tutti i Soci aderenti;
- n) procede all'aggiornamento e provvede al conseguente riparto delle quote associative, ai sensi dell'art. 5, comma 3 e 4.

.....*Omissis*